



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>GALASSO</u>	<u>ENNIO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BORGNA</u>	<u>PAOLO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>RETROSI</u>	<u>YVONNE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 766/2017
depositato il 29/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1997/2016 Sez:10 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TORINO
contro:

difeso da:

CAUMONT CAIMI CRISTIANO
VIA CROCEFISSO,12 20100 MILANO

e da

CHERCHI ILARIA
VIA CROCEFISSO 12 20100 MILANO

e da

SHIKU IRA
VIA DEL CROCEFISSO 12 20100 MILANO

proposto dall'appellante:

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE UFFICIO CONTENZIOSO
C. VINZAGLIO 8 10100 TORINO TO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TSB0E0200324/2014 IRES-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 766/2017

UDIENZA DEL

09/01/2018 ore 14:30

N°

729/7/18

PRONUNCIATA IL:

09.01.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.04.2018

Il Segretario

FATTO E DIRITTO

In data 23/12/2014 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte notificava alla _____ Spa l'avviso di accertamento n. TSB0E0200324/2014 per l'anno d'imposta 2009, recante un unico rilievo, ai fini Ires, con il quale veniva contestata l'indebita deduzione di interessi passivi, in violazione degli artt. 89, comma 6 e 96, comma 5 bis del TUIR, per avere la società, erroneamente, determinato la quota di interessi passivi indeducibili (4%) su una base di calcolo in cui non erano stati inclusi oneri assimilati agli interessi passivi, rappresentati dal differenziale negativo in relazione ad operazioni di pronti contro termine. Pertanto era stato proposto il recupero a tassazione dell'importo di Euro 512.596,36, cui corrispondeva una maggiore IRES pari a Euro 140.964,00.

Tale avviso traeva origine a conclusione di una verifica fiscale generale effettuata nei confronti di _____ Spa, limitatamente al periodo di imposta 2009, dalla Direzione Regionale del Piemonte - Ufficio Grandi Contribuenti che notificava un Processo Verbale di Constatazione contenente alcuni rilievi ai fini Ires ed Irap.

A seguito di detto pvc la Banca presentava memoria ai sensi dell'art.12 comma 7 della Statuto del Contribuente, contestando la fondatezza degli addebiti mossi con il pvc.

A seguito della notifica dell'atto impositivo, in data 6/2/2015 la società Banca Sella presentava istanza di accertamento con adesione, ma il relativo procedimento si concludeva con esito negativo.

La Contribuente con ricorso impugnava l'avviso di accertamento chiedendo l'annullamento integrale dell'atto o, in subordine, l'annullamento/disapplicazione delle sanzioni.

La ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento in quanto non recava alcuna indicazione né dimostrazione della sussistenza, in capo al soggetto che ne aveva effettuato la sottoscrizione, dei poteri richiesti dall'art. 42 del DPR 600/1973.

Nel merito deduceva l'illegittimità dell'atto nella parte in cui contestava l'erronea determinazione della quota di interessi passivi indeducibili, in quanto recante una pretesa radicalmente illegittima e infondata.

In via di subordine, richiedeva l'annullamento delle sanzioni perché la condotta sarebbe stata giustificata dal legittimo affidamento e vi sarebbero state condizioni di oggettiva incertezza sulla norma applicabile.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio contestando le eccezioni del ricorrente, ritenute infondate in fatto ed in diritto, rilevando, in particolare:

- 1) l'infondatezza dell'eccezione di asserita nullità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non recava alcuna indicazione né dimostrazione della sussistenza in capo al soggetto che ne ha effettuato la sottoscrizione dei poteri richiesti dall'art.42 del DPR 600/1973;
- 2) la totale infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui contesta l'erronea determinazione della quota di interessi passivi indeducibili in quanto recante una pretesa radicalmente illegittima/infondata;
- 3) la legittima applicazione delle sanzioni e degli interessi e l'insussistenza di un legittimo affidamento e di obiettive condizioni di incertezza sulla norma applicabile.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza n. 1997/10/2016 del 03/10/2016 depositata in data 19/12/2016 accoglieva il ricorso.



L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la suddetta sentenza di primo grado, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento.

Si costituiva con controdeduzioni la Banca Sella Holding Spa chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Le conclusioni delle parti sono le seguenti:

Parte appellante: *“Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza della CTP di Torino n. 1997/10/2016 del 3/10/2016, depositata il giorno 19/12/2016, non notificata, Voglia in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento in questione; condannare la società al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.*

Parte appellata: *“Voglia l'onorevole Commissione Tributaria Regionale adita contrariis rejectis, respingere per i motivi esposti in narrativa, l'appello dell'Agenzia e, per l'effetto, confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento dedotto in giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello sono i seguenti:

1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 89, comma 6 e 96, comma 5 bis del TUIR in relazione al funzionamento dei pronti contro termine.

Nel caso di specie l'ufficio ha riscontrato che la società ha effettuato le variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito per le componenti di interesse attivo e passivo maturate sui titoli oggetto di PCT, mentre non ha ripreso la componente generata

dallo scarto negativo relativo ai singoli PCT di impiego. Ad avviso dell'ufficio, invece, tale posta deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'art. 96, comma 5 bis, determinando quindi una ripresa del 4%.

2) Censure alla sentenza di CTP in ordine alla natura dei differenziali "negativi" sulle operazioni di PCT.

In particolare sul punto ove i giudici di primo grado affermano: *"la funzione economica dei differenziali negativi derivanti da contratti di pronti contro termine di impiego è chiaramente quella di ricondurre il rendimento attivo di un impiego di capitale effettuato dalla società a quello previsto negli accordi contrattuali. La stessa non corrisponde a quella tipica degli interessi passivi e degli oneri ad essi assimilati, i quali mirano a remunerare la raccolta di capitale, ciò trova conferma nelle regole di contabilizzazione di questi oneri"*.

Secondo l'ufficio, il ritenere che i differenziali negativi sulle operazioni di Pronti Contro Termine di investimento non costituiscano interessi passivi (come tali deducibili nella limitata misura del 96%) ma mere poste contabili (differenziali) rettificative, incidenti sulla formazione della base imponibile di calcolo è errata.

Sempre secondo l'appellante lo stesso schema prospettato nel ricorso in primo grado da manifesta la palese natura finanziaria di interesse passivo delle poste per cui è lite, in quanto il differenziale negativo altro non è che un valore che riduce la naturale fruttuosità dell'operazione e ne partecipa, per logica derivazione, con identica natura causale.

Secondo l'ufficio quindi tutto ciò che abbatte la remunerazione dell'operazione, dal punto di vista economico/sostanziale costituisce un interesse passivo che sottrae valore remunerativo alla transazione.

3) Ulteriori censure alla sentenza di CTP secondo la circolare n.19/E del 2009.

Contrariamente a quanto dedotto dalla CTP nell'appellata sentenza, secondo l'ufficio non sono applicabili ai pronti contro termine i principi espressi nella risoluzione 56/2010, in quanto la stessa è del tutto inconferente rispetto al caso di specie.

Nella fattispecie la società non assume per definizione la posizione di soggetto finanziatore, ricevendo, invero, a fronte di un corrispettivo in denaro, un prestito di titoli, che la porta ad assumere, al contempo, il ruolo di soggetto finanziato, tenuto alla restituzione, a termine, dei medesimi titoli.

In tale quadro il differenziale negativo rappresenta un onere che, siccome collegato ad un'operazione di prestito, ben può essere assimilato ad un interesse passivo, in quanto sostenuto a fronte della raccolta dei titoli in relazione alla quale la banca assume un ruolo analogo a quella di un mutuatario.

* * * *

La suggestiva tesi interpretativa della natura di interesse passivo, parzialmente indeducibile, formulata dall'ufficio deve essere disattesa, richiamando anche quanto già argomentato nella decisione impugnata.

La fattispecie all'esame di questa Commissione attiene a contratti di pronti contro termine attivi (o di impiego) ossia a contratti utilizzati per porre in essere operazioni di investimento/smobilizzo temporaneo di liquidità. Nella fattispecie acquista i titoli a pronti da terzi, che si impegnano a riacquistarli a termine ad un prezzo prefissato e ad una data certa. Il differenziale è la somma algebrica tra il prezzo a termine (il prezzo di rivendita dei titoli) e quello a pronti (il prezzo di acquisto dei titoli) al netto degli interessi attivi maturati sui titoli durante l'operazione. Tale differenziale talvolta risulta negativo quando l'entità degli

interessi attivi maturati sui titoli durante l'operazione e percepiti dall'acquirente a pronti sia superiore all'importo degli interessi pattuiti tra i contribuenti.

L'esempio posto in atti, in cui _____, per smobilizzo di liquidità e di finanziamento del venditore, acquista da quest'ultimo dei titoli per l'importo di 100, pattuendo un rendimento dell'1%, evidenzia che se, nel corso della durata del contratto di pronti contro termine, matura una cedola del 3% _____, in qualità di acquirente a pronti, percepisce interessi sul titolo pari a 3, si deve ridurre il costo di riacquisto poichè il finanziamento contrattualmente deve essere remunerato nella misura dell'1% con un differenziale negativo di 2, con l'effetto di riportare l'importo pagato dall'acquirente al contratto e quindi con riacquisto a termine non a 101 ma come pattuito di 98.

L'ufficio sostiene che quei due punti di rettifica costituiscano interesse passivo, tuttavia tale tesi è del tutto infondata.

Questa commissione rileva, infatti, che alla differenza in questione non può essere attribuito autonomo rilievo, rispetto ai proventi cui si riferisce, ai fini dell'applicazione della percentuale di indeducibilità degli interessi passivi di cui all'art.96, quinto comma bis, DPR n.917, perché gli interessi attivi sui titoli, percepiti nel frattempo, hanno già autonoma collocazione e tassazione nel contro profitti e perdite della banca.

Ma vi è di più, i differenziali negativi di pronti contro termine attivi (di impiego) non possono essere calcolati come interessi passivi perché non lo sono, in quanto rientrano nella categoria degli oneri finanziari della banca esclusivamente quelli derivanti dalla raccolta di capitale e non già quelli sostenuti a fronte dell'impiego dello stesso.

La norma richiamata dall'ufficio si riferisce esclusivamente agli interessi passivi e, anche laddove volesse ritenersi applicabile agli oneri assimilati agli interessi passivi, non potrebbe applicarsi estensivamente alle poste negative delle operazioni pronti/contro termine perché il differenziale non è interesse passivo (e risulta tra i proventi della Banca) e ha lo scopo, unico, di ricondurre il rendimento dell'operazione a quello contrattualmente pattuito, per evitare squilibri contrattuali e perdite del venditore, non previste contrattualmente.

E' pertanto corretta la motivazione di I grado che afferma: *"Gli oneri derivanti dall'impiego di capitale vengono scritti nel conto economico a rettifica degli interessi attivi e proventi assimilati e non ad un aumento degli interessi passivi ed oneri"* e che quindi l'acquirente a pronti *"assume per definizione la posizione di finanziatore, e che quindi gli oneri di acquisizione non possono avere natura di interessi passivi, non essendo corrisposti a fronte (della raccolta) di capitale ma del suo impiego"*.

Secondo l'Agenzia, la propria tesi troverebbe fondamento anche nell'art. 89, sesto comma, D.P.R. n. 917, *"assumono rilevanza gli interessi passivi e gli oneri assimilati che derivano da rapporti aventi natura finanziaria"*.

Il riferimento normativo appare errato perchè l'art. 89, sesto comma, D.P.R. n. 917, si occupa unicamente della individuazione dell'esercizio in cui assumono rilevanza fiscale i componenti derivanti dal contratto di pronti contro termine, rappresentati dalla differenza tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi attivi maturati sui titoli, mentre l'art. 96, quinto comma bis, nel prevedere che *"Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 [banche e altri soggetti finanziari, sono deducibili dalla base imponibile della*

predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare", si riferisce unicamente al costo finanziario deducibile in relazione ai ricavi e non pare assolutamente norma analogicamente applicabile ad altre fattispecie.

Afferma ancora l'ufficio che il differenziale negativo derivante da contratti di pronti contro termine *"riduce la naturale fruttuosità dell'operazione"*, ma ciò non è vero perché il corrispettivo (interesse pattuito) si riduce considerando gli interessi attivi maturati "medio tempore" sul titolo dal finanziatore elemento variabile del contratto (e che saranno imputati diversamente a conto economico) solo per riportare il corrispettivo al tasso pattuito, vietando arricchimenti in danno del venditore temporaneo dei titoli.

Che l'interpretazione dell'ufficio nell'assimilazione della causa dei pronti a termine con gli interessi passivi sia erronea emerge anche dal principio IAS/IFRS n. 23 (Oneri finanziari) che, al paragrafo 4, afferma *"Gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti"*.

Sotto il profilo contabile rientrano, quindi, nella categoria degli oneri finanziari unicamente quelli derivanti dalla raccolta di capitale e non già quelli eventualmente sostenuti a fronte dell'impiego dello stesso. In linea con questa impostazione, gli oneri derivanti dall'impiego di capitale vengono, infatti, iscritti nel conto economico a rettifica degli interessi attivi e proventi assimilati e non ad aumento degli interessi passivi ed oneri assimilati.

Diversamente da quanto affermato dall'ufficio nei suoi motivi di appello, sebbene i titoli restino iscritti tra le attività del cedente, i frutti sono invece di pertinenza dell'acquirente a pronti. Quindi, anche sotto altro profilo, la ricostruzione contabile prospettata dall'Agenzia porterebbe all'annullamento della pretesa in giudizio, posto

che Banca Sella non maturerebbe alcun interesse attivo da riconoscere e pagarsi alla controparte sui titoli acquistati a pronti.

Pertanto, i differenziali a carico della stessa, non essendo stati corrisposti a fronte della raccolta di capitale, ma del suo impiego, come correttamente rilevato in primo grado, non possono avere natura di interessi passivi né di oneri agli stessi assimilabili, avendo solo la funzione di ricondurre il corrispettivo al tasso pattuito "inter partes" e non, come affermato dall'appellante di "abbattere la remunerazione dell'operazione" perché l'operazione, per patto contrattuale dei pronti a termine, non può superare l'interesse pattuito e quindi il prezzo di riacquisto deve tenere conto di quanto maturato nel frattempo. Sotto ulteriore profilo la tesi dell'ufficio è inaccoglibile perché il differenziale negativo non costituisce un onere da sborsarsi da Banca Sella, ma ha, come detto, solo la funzione di ricondurre il provento dell'investimento in titoli, all'ammontare contrattualmente pattuito per il periodo di "prestito", senza danno e senza arricchimento di alcuna delle parti.

Il differenziale alla fine, nell'ambito del "pronti a termine", costituisce provento tassato della banca e non onere della stessa perché influisce sul prezzo del riacquisto a termine, ma non costituisce un onere passivo della banca da assimilare agli interessi passivi, proprio perché non è un costo dell'impiego di capitali.

Per quanto riguarda l'altro motivo di appello, cioè il richiamo alla disciplina prevista ai fini dell'IVA, in base alla quale l'operazione di pronti contro termine deve essere considerata nella sua unitarietà, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto essa non offre alcun supporto a favore della tesi dell'Agenzia, ma si ritiene che sia, invece, argomento a favore della tesi della Società, evidenziando che i differenziali, riportano l'unitarietà delle operazioni al tasso contrattuale della relativa

remunerazione, senza alcuna rilevanza fiscale.

L'illegittimità della tesi sostenuta nell'accertamento peraltro emerge anche dalla prassi della stessa Amministrazione Finanziaria.

Con la circolare 73/E l'Agenzia delle Entrate ha affermato che *"Nei pronti contro termine, lo "scarto" tra il prezzo a pronti e quello a termine ... costituisce un componente positivo o negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una doppia cessione del titolo. Conseguentemente, ancorché detto scarto concorra a formare il reddito alla stregua di proventi e oneri finanziari, quindi pro rata temporis, non soggiace alla disciplina prevista per la deducibilità degli interessi passivi...."* (cfr Circolare n.73/E).

Ed è anche significativo che, come esposto nelle controdeduzioni per l'anno successivo, il Nucleo di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza per il 2010, abbia affermato che *"nel caso dei PCT attivi il contenuto economico dell'operazione si sostanzia in un impiego di liquidità e non in una forma di finanziamento"* e che, di conseguenza, *"conformemente alla circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate, ... per l'acquirente a pronti l'eventuale differenziale negativo non abbia la natura di un onere assimilabile ad un interesse passivo bensì di una posta rettificativa dell' ammontare di interessi attivi spettanti alla Banca Sella Holding - acquirente a pronti e, comunque non soggiace ai limiti previsti ai fini IRES e IRAP, rispettivamente dagli art 96, comma 5-bis del TUIR e 6, comma 8, del d.lgs. 44/1997"*.

Per quanto sopra l'appello dell'ufficio va respinto.


La particolarità della fattispecie, la mancanza di precedenti specifici e puntuali nella giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Respinge l'appello e compensa le spese.

Torino, 09/01/2018

Il Presidente



Il Relatore

